



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'Adunanza del 14 marzo 2019

composta dai magistrati:

Diana CALACIURA TRAINA	Presidente
Maria Laura PRISLEI	Consigliere
Maristella FILOMENA	Referendario - Relatore
Marco SCOGNAMIGLIO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del

comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 6 /SEZAUT/2017/INPR del 30 marzo 2017, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 66. Rendiconto della gestione 2016”*;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 20/2018/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2018;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 2016;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016, redatte dall'Organo di revisione del Comune di Bovolone (Vr);

ESAMINATI gli schemi di bilancio B.D.A.P. trasmessi dall'ente in osservanza dell'art. 227, comma 6, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, secondo le tassonomie XBRL definite con decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 dicembre 2015, n. 112, adottato ai sensi dell'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 17/2019 di convocazione della Sezione di Controllo per il Veneto per l'odierna seduta, in Camera di Consiglio;

UDITO il magistrato relatore dott.ssa Maristella Filomena;

Fatto e diritto

Dall'esame del rendiconto sull'esercizio finanziario 2016 del Comune di Bovolone (Vr) e sulla base della Relazione dell'Organo di revisione allo schema di Rendiconto per l'esercizio 2016, dei dati acquisiti dalla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP), nonché delle ulteriori informazioni assunte in via interlocutoria con l'ente, sono emerse diverse criticità nella gestione finanziaria.

L'art. 148-bis del D.Lgs. 267/2000, rubricato *“Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali”* inserito nel Testo unico degli enti locali dall'art. 3 del D.L. 174/2012, dispone che:

«1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità

dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.

3. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.»

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria 2006) stabilisce che *“gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”* - di seguito denominato *“Questionario”* - redatto sulla base dei criteri e delle linee guida, predisposte dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, con Deliberazione n. 6 /SEZAUT/2017/INPR , rendiconto 2016.

L'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del D.Lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del D.L. n. 174 del 2012, sopra richiamati hanno introdotto nell'ordinamento giuridico - come evidenziato anche di recente dalla Corte Costituzionale (sentenza 5 aprile 2013 n. 60) - ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, riconducibili alla categoria dei controlli di natura preventiva, finalizzati a prevenire danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Le valutazioni della Corte dei Conti sui bilanci e rendiconti sono, in questa ottica, compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni in quanto strumenti di presidio al comune e superiore interesse alla legalità finanziaria, all'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche, alla tutela dell'unità economica della Repubblica, con riferimento ai parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.).

Al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente,

secondo una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio e dinamica dell'attività di controllo, la Sezione Regionale della Corte dei Conti accerta le ulteriori criticità, suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente, seppure le stesse non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-bis T.U.E.L., affinché l'ente adotti "[...] *effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio*", come precisato dalla Corte Cost. (Sentenza 5 aprile 2013 n.60).

Qualora la conclusione del controllo non comporti l'adozione di una pronuncia di accertamento, prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, ma evidenzi difformità anche potenzialmente idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria, la Sezione regionale si pronuncia sulle stesse, affinché l'Ente interessato adotti gli interventi necessari a rimuoverle.

1.1 Accumulo residui attivi correnti dei Titoli I e III e Deliberazione n. 345/2018/PRSE - rendiconto 2015 depositata in data 27 settembre 2018.

Si rileva il permanere delle criticità di cui alla deliberazione n. 345/2018/PRSE, in particolare con riferimento all'accumulo dei residui attivi correnti dei Titoli I e III. Essi, anche per l'esercizio 2016, risultano superiori ai rispettivi tassi di smaltimento (operati sui medesimi residui, provenienti dall'esercizio 2015). Questa circostanza rappresenta un'anomalia, in un'ottica di contabilità armonizzata. Si rileva, infatti, che al 31/12/2016:

- i residui attivi del titolo I risultavano pari a € 2.689.117,45 contro il corrispettivo valore al 31/12/2015 di € 1.431.118,73 (incremento dell'87,90%);
- i residui attivi del titolo III risultavano pari a € 856.320,11 contro il corrispettivo valore al 31/12/2015 di € 707.985,13 (incremento del 20,95%).

Il responsabile del servizio finanziario dell'ente ha evidenziato, in via interlocutoria, che per i residui di cui al Titolo I ed al Titolo III le posizioni creditorie hanno presentato dei trend positivi, di riscossione e/o di incasso, negli esercizi successivi al 2016.

1.2 Efficienza nella riscossione

Dall'analisi del questionario- relazione dell'organo di revisione (1.6.1. e 1.6.2) emerge:

- una percentuale di riscossione in conto competenza delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione tributaria (tipologie di entrata aventi natura straordinaria), pari al 28% con una percentuale di riscossione a residuo del 10,44 %;
- una ridotta percentuale di riscossione, derivante dalla media delle medie delle riscossioni a residui dell'ultimo quinquennio delle entrate da sanzioni per violazione codice della strada pari a circa il 42% (percentuale

di riscossione a residuo nel 2016 è stata pari al 43,94%) e una bassa percentuale derivante dalla media delle medie delle riscossioni a residui dell'ultimo quinquennio delle entrate da fitti attivi e canoni patrimoniali, pari a circa il 54%.

- la presenza di un accantonamento in conto FCDE a rendiconto pari a € 613.129,00

A seguito di richiesta informale di chiarimenti, il responsabile del servizio finanziario ha chiarito che le modeste percentuali di riscossione sono derivanti dal mancato rispetto dei termini di pagamento da parte dei destinatari degli avvisi di accertamento emessi. I proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada hanno evidenziato un miglioramento, nelle procedure di riscossione coattiva, solo a partire dall'esercizio 2017, a seguito di affidamento dei carichi ad un nuovo soggetto Concessionario, l'Areariscossioni s.r.l. Per le rimanenti riscossioni le motivazioni di mancato incasso sono ricondotte alle condizioni economico-patrimoniali dei soggetti interessati.

1.3 Gestione dei residui

Dall'esame della relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2016, si evince che l'ente, con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2016, ha eliminato impegni 2016, per € 52.454,08 finanziati con Fondo Pluriennale Vincolato (FPV).

A seguito di richiesta informale di chiarimenti con l'incaricato dell'ente è emerso che nel rendiconto 2016 le economie su impegni finanziati da FPV, pari ad € 52.454,08, sono state determinate in occasione del riaccertamento ordinario dei residui e non in corso di esercizio 2016. L'ente secondo una lettura non approfondita della FAQ di riferimento non ha provveduto a formulare la dichiarazione di indisponibilità del FPV di entrata, né la cancellazione, la quale seppure intervenuta ad esercizio chiuso non determina la revisione del FPV iniziale di entrata, incidendo esclusivamente sul FPV finale risultante al 31/12/2016. Si evidenzia che la risposta alla FQ n.13 prevede che *“Si conferma che trattasi di un refuso. La cancellazione di un impegno finanziato dal Fondo pluriennale vincolato nel corso dell'esercizio può dare luogo o ad una riduzione del FPV, o ad una dichiarazione di indisponibilità, ma non a entrambe. Dalla lettura dell'intero periodo risulta evidente che la parola "riduzione" costituisce un refuso. La Commissione Arconet ha approvato l'eliminazione della parola "riduzione" dal principio applicato della contabilità finanziaria, paragrafo 5.4, da formalizzare in occasione del prossimo decreto di aggiornamento degli allegati al DLgs 118/2011.”*

Si rammenta che il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate, destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente, già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. *«È formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.*

L'intera spesa, imputando distintamente nei due esercizi le relative quote di spesa. Ciascuna quota di spesa trova copertura nelle risorse correnti dell'esercizio in cui è imputata e non richiede la costituzione del fondo pluriennale vincolato» (cfr. Sezione Autonomie, Delibera 14/SEZAUT/2017/INPR).

La corretta determinazione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) è di rilevante importanza, poiché esso incide sia sul piano contabile, sia sul rispetto del pareggio sui saldi di bilancio di cui art. 1 commi 465 e ss. Legge 232/2016. Il Fondo, infatti, assolve alla funzione di garantire l'adempimento di obbligazioni *«legittimamente assunte e in origine dotate di piena copertura finanziaria»* (cfr. sentenza n. 247/2017 della Corte costituzionale).

Con riguardo alle sopra evidenziate criticità questo Collegio invita l'ente a vigilare con attenzione sulla riscossione dei propri crediti, a realizzare una corretta gestione dei propri debiti, alla luce dei concreti e potenziali riflessi sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto dell'ente, garantendo altresì la corretta applicazione dei nuovi postulati dall'armonizzazione contabile. Il Collegio ricorda inoltre che, l'efficace applicazione dei principi contabili richiede, ai fini della effettiva tutela delle risorse della collettività di Bovolone, che il sistema di bilancio evidenzi:

- sia un allineamento dei residui attivi rispetto alla capacità dell'ente di riscuotere i propri crediti in tempi opportunamente idonei a consentire, in un'ottica di programmazione, la costruzione e rappresentazione di una capacità e disponibilità finanziaria reale ed effettiva;
- sia la corretta determinazione del FPV, in quanto essa al pari della sua mancata rappresentazione in bilancio determina la violazione del principio di veridicità, che sottrae al documento contabile la sua funzione essenziale di essere *«veicolo trasparente di rappresentazione degli equilibri»* (Sez. Controllo Veneto Deliberazione n. 226/2018).

1.4 Organismi partecipati

Dall'analisi dei documenti contabili disponibili sono emerse potenziali criticità derivanti dalla cessazione delle seguenti società:

-C.I.S.I. in liquidazione: posta in liquidazione nel 2010 ed in concordato preventivo dal luglio 2012, tornata in bonis in data 2/5/2017 a seguito della dichiarazione da parte del Giudice delegato di conclusione della procedura di esecuzione degli obblighi del concordato preventivo. La rappresentazione a bilancio 2016 di C.I.S.I. evidenzia un patrimonio netto pari a €117.422, un capitale sociale: €-651.857 ed un utile d'esercizio: € 4.175.575;

-Consorzio per lo Sviluppo del Basso Veronese - in liquidazione: con nota del 9 marzo 2018, prot. Cdc n. 1751 del 13 marzo 2018, di risposta alla nota istruttoria relativa al rendiconto 2015, l'ente ha comunicato che *“a tutt'oggi non vi sono state ripercussioni negative sul bilancio comunale e comunque, l'entità molto contenuta della*

partecipazione (3,26%) non lascia prevedere possibili ripercussioni negative sugli equilibri finanziari dell'ente. Si riporta il testo della nota di chiarimenti trasmessa dal liquidatore in data 06/03/2018, prot. 5772. "Il Consorzio per lo Sviluppo del Basso Veronese ha già effettuato due gare d'asta per la vendita del fabbricato di proprietà, sito in Nogara (VR), ai fini di poter saldare il debito nei confronti dell'Istituto di Credito. Tali gare sono però andate deserte. Pertanto, ora, si sta proseguendo con procedura a trattativa privata, come deliberato dai soci. In merito al terreno sito in Castagnaro (VR), il sottoscritto liquidatore si è attivato per verificare l'esistenza di soggetti interessati all'acquisto e sta procedendo per predisporre la gara d'asta sulla base delle perizie di stima. Si evidenzia che il debito attualmente non è più nei confronti della B.C.C. Crediveneto ma di Banca Veronese, avendo quest'ultima rilevato i rami d'azienda da Crediveneto che si trova in liquidazione coatta. Il sottoscritto liquidatore ha già preso contatti con l'Istituto di credito subentrante, per verificare la possibilità di una transazione a chiusura della posizione debitori". Con atto n. 70 del 28/12/2018 il consiglio comunale di Bovolone risulta aver deliberato il mantenimento, senza interventi delle società BOVOLONE ATTIVA SRL e C.A.M.V.O. spa, il completamento delle operazioni di liquidazione delle società CSBV in liquidazione e CISI in liquidazione. Dalla deliberazione n 70/2018 risulta che CISI ha chiuso il 2017 con una perdita d'esercizio di € 13.383.

Dal punto 4.12 del questionario relazione si rileva che, al 31/12/2016 non risultavano predisposti gli elenchi relativi a tutti gli organismi che costituiscono il c.d. Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP), nonché i soggetti confluenti nel consolidamento. Nelle note viene precisato che: *"gli elenchi sono stati predisposti nel corso dell'esercizio 2017"*.

Il Collegio raccomanda un monitoraggio costante ed attento con riguardo all'andamento economico finanziario delle entità partecipate ed il rispetto delle disposizioni cogenti in materia di G.A.P e di consolidamento.

1.5 Controlli interni

Il questionario relativo ai controlli interni ex art. 148 del D.Lgs 267/2000 redatto secondo le linee guida della Sezione Autonomie approvate con Deliberazione n. 5/SEZAUT/2017/INPR evidenzia alcune difformità rispetto al referto annuale del Sindaco trasmesso con e-mail p.e.c. del 30/06/2017, acquisito agli atti della con prot. Cdc n. 9695 del 30/06/2017. Dall'esame attuale del documento citato e dal questionario relazione dell'organo di revisione emerge che, il Comune di Bovolone, nell'esercizio 2016 non aveva istituito: il controllo di gestione, il controllo strategico, il controllo sugli Organismi partecipati, un sistema di controllo della qualità dei servizi erogati. In ogni caso, che non risultavano attivati servizi dedicati e/o interventi di utile monitoraggio dei livelli di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. In merito al controllo di regolarità amministrativa e contabile si rileva che nel corso del 2016 non risultano ispezioni o indagini, volte ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività, posta in essere da specifici uffici o servizi. Non emerge, inoltre, che

l'organo di controllo abbia verificato le attestazioni concernenti i pagamenti tardivi secondo le modalità di cui all'art. 41 del D.L. 66/2014 e della L. n. 89/2014. La comunicazione interlocutoria sul punto, da parte dell'incaricato dell'ente, non ha consentito di superare la difformità evidenziata.

La valutazione della sana gestione da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti è, come evidenziato dalla Sezione Autonomie «*stata definitivamente agganciata al funzionamento complessivo del sistema dei controlli interni, poiché, dopo l'introduzione dei controlli previsti dal d.l. n. 174/2012, questi rappresentano una sorta di postazione privilegiata che permette di osservare, valutare e correggere le attività controllate, indirizzandole al risultato più efficace.*» (cfr. Sezione Autonomie Delibera n. 13/SEZAUT/2018).

Il Collegio rammenta che l'introduzione dei sei controlli interni, disciplinati agli articoli da 147 a 147-quinquies del Tuel novellato, è stata graduale ed articolata: dall'entrata in vigore della riforma per i soli Enti con più di 100.000 abitanti, dal 2014 per quelli con più di 50.000 abitanti; dal 2015 (a regime) per quelli con più di 15.000 abitanti. Il sistema dei controlli interni costituisce obbligo di legge e in una prospettiva di miglioramento della programmazione, rappresenta la principale occasione di verifica dell'operato dell'amministrazione alla luce dei principi di regolarità, efficacia, efficienza, economicità, equilibrio finanziario e qualità delle prestazioni, principi propri dell'attività amministrativa dell'Ente e dei suoi organismi partecipati, che ne perseguono strumentalmente gli interessi. *I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si delineano le politiche, i programmi e gli eventuali progetti dell'Ente, sono rilevabili nel breve periodo e possono essere espressi in termini di:*

- a) *efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli Enti locali i risultati in termini di efficacia possono essere letti secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza.*
- b) *efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.*

La rete dei controlli interni mira a verificare in che misura il sistema amministrativo dell'Ente è in grado di perseguire gli obiettivi gestionali. L'analisi presuppone l'utilizzo di indicatori capaci di monitorare l'adeguatezza della programmazione, i livelli di efficacia, efficienza ed economicità raggiunti nell'attuazione del programma, la quantità e qualità dei servizi resi nonché l'adeguatezza dell'organizzazione agli scopi perseguiti. Al loro esito, il sistema dei controlli accompagna l'azione dell'Ente con la proposta delle misure correttive necessarie a sanare le criticità e ad adeguare la gestione in vista della ottimizzazione dei risultati nel pieno rispetto degli equilibri finanziari e dei canoni di sana gestione.[...] Essi, inoltre, inserendosi agevolmente nell'ottica della programmazione, consentono una più approfondita verifica dei parametri di regolarità, efficacia, efficienza, economicità, equilibrio finanziario e qualità delle prestazioni che devono ispirare l'agire non solo dei pubblici poteri, ma anche degli organismi partecipati che ne perseguono strumentalmente gli interessi (cfr. Sezione Autonomie Delibera n. 13/SEZAUT/2018)

I controlli interni di cui agli artt. 147 e segg. TUEL rappresentano un presidio di garanzia della legittimità, della regolarità e della correttezza dell'azione

amministrativa. Si tratta di processi che appartengono al tessuto connettivo della funzione gestoria dell'ente, non disegnabili come meri adempimenti in quanto, diversamente da questi ultimi, essi sono diretti a conseguire uno specifico risultato, ovvero, finalizzati a realizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi, il consapevole rapporto tra obiettivi ed azioni, tra risorse impiegate e risultati conseguiti. Essi rappresentano in definitiva uno strumento di attenuazione del rischio, elemento di raccordo e di eventuale correzione tra il momento della programmazione e l'implementazione di essa attraverso le scelte operative dell'ente.

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto:

- invita l'ente al corretto monitoraggio della riscossione delle entrate e ad un miglioramento nell'allineamento dei residui attivi, rispetto alla capacità di riscossione;
- ricorda l'imprescindibile rispetto dei principi contabili nella rilevazione dei fatti gestori, con particolare riferimento alla definizione dei residui passivi finanziati con FPV, in sede di riaccertamento ordinario;
- raccomanda un attento monitoraggio sugli Organismi partecipati ed i termini in materia di consolidamento;
- sollecita al rispetto ed alla concreta osservanza delle disposizioni in materia di controlli interni;

La Sezione si riserva di verificare nei successivi esercizi gli esiti delle segnalazioni e dei rilievi riportate nella presente deliberazione.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia i sensi dell'art. 31 del D.lgs. 33/2013.

La presente pronuncia viene trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Bovolone (Vr).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 14 marzo 2019.

Il Magistrato relatore

F.to Maristella Filomena

Il Presidente

F.to Diana Calaciura Traina

Depositata in Segreteria il 23 maggio 2019

IL DIRETTORE DI SEGreteria

F.to Dott.ssa Letizia Rossini